

N. 03802/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05100/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5100 del 2012, proposto da: Consiglio Nazionale dei Chimici, in persona del Presidente p.t., e Lorenzo Bastoni, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Maria Leozappa, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via G. Antonelli, 15;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t.; Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in persona del legale rappresentante p.t.;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, non costituitosi in giudizio

per l'annullamento

della deliberazione prot. n. 04/CN/ALBO del 18 aprile 12 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, avente ad oggetto "Modifiche alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Comitato Nazionale Albo Naz.le Gestori Ambientali c/o Min. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e in diritto:

A. Sussistono i presupposti per la decisione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 cod. proc. amm..

B. Il Consiglio Nazionale dei Chimici e il dott. Lorenzo Bastoni, chimico, impugnano la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali prot. n. 04/CN/ALBO del 18 aprile, avente ad oggetto "Modifiche alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8".

C. Con la precedente deliberazione del 15 dicembre 2010 il Comitato aveva stabilito che il responsabile tecnico delle imprese che intenda iscriversi all'Albo nella categoria 8 "può essere un professionista esterno all'organizzazione dell'impresa che ricopra lo stesso incarico per non più di dieci imprese iscritte all'Albo".

D. L'odierna parte ricorrente aveva impugnato la predetta deliberazione contestando questa limitazione numerica, ispirata, a detta dell'Amministrazione, dalla "necessità di limitare il numero delle imprese che possono essere assistite contemporaneamente da uno stesso responsabile tecnico in attesa della revisione delle competenze e della responsabilità dello stesso".

E. Con la sentenza n. 2013/2012, depositata il 28 febbraio 2012, questo Tribunale ha accolto il ricorso, sulla base dei seguenti motivi:

- "la censurata limitazione esclusivamente quantitativa si appalesa manifestamente irragionevole in relazione allo scopo perseguito, ossia all'esigenza di assicurare la salvaguardia della qualità delle prestazioni professionali in funzione della tutela ambientale";

- "infatti è logico ritenere, alla stregua della comune esperienza, che il solo parametro quantitativo non appare congruo con l'esigenza di perseguire le predette finalità nel rispetto del principio di proporzionalità e senza pregiudicare oltre lo stretto necessario, con limitazioni non giustificate, la posizione di libertà e autonomia professionale - tutelata dall'ordinamento nazionale e comunitario - degli operatori del settore";

- "in linea di principio il parametro quantitativo risulta quindi irragionevole se isolatamente considerato, in quanto esso postulerebbe quantomeno l'integrazione con profili di carattere dimensionale e qualitativo, in quanto gli oneri connessi alla prestazione professionale non possono non essere correlati anche alla dimensione delle imprese coinvolte e alle problematiche gestionali specifiche delle stesse".

F. Con il provvedimento impugnato in questa sede, il Comitato ha nuovamente provveduto nella materia in questione, modificando la lett. d) dell'art. 2, comma 1, della precedente deliberazione

prot. n. 02/Cn/Albo del 15 dicembre 2010, nel senso che il responsabile tecnico possa essere “un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa che ricopra lo stesso incarico contemporaneamente per non più di quaranta imprese iscritte all’Albo, delle quali non più di cinque iscritte nella classe a), non più di dieci iscritte nella classe b), non più di venti iscritte nella classe c) e non più di trenta iscritte nella classe d)”.

G. Parte ricorrente sostiene (in sintesi):

- che l’Amministrazione, oltre a reintrodurre un limite quantitativo degli incarichi sommabili in capo a ciascun singolo responsabile tecnico esterno all’organizzazione dell’impresa, ha introdotto delle irragionevoli limitazioni qualitative alle tipologie delle imprese che ciascun professionista può contemporaneamente assistere (atteso che le classi si distinguono solamente in base a un riferimento decrescente alla quantità di rifiuti intermediati su base annua);
- che quindi permane la lesione dell’interesse dei professionisti (tra cui i chimici) ad esercitare liberamente la professione, anche avvalendosi di sostituti e ausiliari;
- che il D.M. 28 aprile 1998, n. 406 - e la successiva deliberazione del Comitato del 16 luglio 1999, n. 3 - riservano il ruolo di responsabile tecnico ai soggetti muniti dei prescritti requisiti di idoneità ed esperienza professionale, senza prevedere limiti numerici;
- che il criterio quantitativo introdotto dall’Amministrazione con la deliberazione impugnata in questa sede - senza peraltro neppure imporre l’esclusività di questo tipo di attività - prescinde dalla professionalità e dall’idoneità tecnica specifica, e contrasta sia con l’ordinamento comunitario sia con la normativa professionale dei chimici;
- che normalmente l’ordinamento non pone limiti numerici all’assunzione di incarichi da parte dei professionisti;
- che la qualità della prestazione non dipende dalla limitazione quantitativa degli incarichi ma dalla sussistenza dei requisiti di professionalità;
- che il professionista può avvalersi di collaboratori, o può svolgere la propria attività in forma societaria (l. n. 183/2011);
- che la delibera impugnata *in parte qua*, oltre che con gli artt. 3, 33, 41 e 97 della Costituzione, anche con i principi comunitari di libera prestazione dei servizi, di non discriminazione, di concorrenza, trasparenza e proporzionalità, in relazione alla Direttiva 2006/123/CE, all’art. 56 del TFUE e del D. Lgs. n. 59/2010;
- che essa contrasta anche con il giudicato derivante dalla sentenza n. 2013/2012 di questo Tribunale, in quanto si limita ad affiancare al tetto quantitativo un parametro para – qualitativo rigido, oltre che irragionevole alla luce della realtà del mercato, anche perché determinato senza un’adeguata istruttoria;
- che la maggioranza del Comitato è composto da membri di provenienza corporativa (organizzazioni di categoria), che possono dare adito a intese lesive della concorrenza.

H. Il ricorso è fondato, in quanto:

1) questo Tribunale nella sentenza n. 2013/2012 ha affermato:

- l'esigenza di una disciplina rispettosa del principio di proporzionalità, la quale non pregiudichi oltre lo stretto necessario, con limitazioni non giustificate, la posizione di libertà e autonomia professionale - tutelata dall'ordinamento nazionale e comunitario - degli operatori del settore;

- l'esigenza di integrare quantomeno i parametri quantitativi con profili di carattere dimensionale e qualitativo, in quanto gli oneri connessi alla prestazione professionale non possono non essere correlati anche alla dimensione delle imprese coinvolte e alle problematiche gestionali specifiche delle stesse;

2) la soluzione adottata con il provvedimento impugnato in questa sede appare diretta ad affiancare il parametro quantitativo generale un ulteriore parametro dimensionale, il quale è eccessivamente rigido rispetto alla concreta realtà del mercato, riducendosi ad un'aprioristica individuazione di limiti quantitativi articolati per sottoclassi staticamente prefissate; in tal modo, si prescinde dalla necessaria dinamica considerazione della totalità degli aspetti qualitativi e organizzativi (da rapportarsi anche alla realtà organizzativa del prestatore di servizi, trattandosi di un rapporto bilaterale).

I. Il ricorso va quindi accolto, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato, previo assorbimento dei profili non esaminati.

L. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)